

L.N.D. - A.D.I.C.O.S.P. - A.D.I.S.E.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (ai sensi degli art. 25 e s.s. D. Lgs. n. 36/2021)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Accordo Collettivo (di seguito l'“Accordo”) regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro sportivo tra gli iscritti nell'Elenco dei Direttori Sportivi (di seguito i “Tesserati” e, al singolare il “Tesserato”) che svolgono le attività ivi previste ricoprendo i ruoli indicati al punto 1.2 che segue e le Associazioni e Società (di seguito le “Società”) partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti (di seguito “L.N.D.”).

1.2 Rientrano nei rapporti disciplinati dall'Accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi di: Direttore Sportivo e Collaboratore nella gestione sportiva delle Società, così come altri ruoli a questi assimilati o assimilabili, previsti dal c.d. mansionario relativo alla F.I.G.C. per tempo vigente in forza di quanto previsto dall'art. 25 c. 1ter D.lgs. n. 36/2021.

1.3 Sono allegati all'Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo di lavoro co.co.co. sportivo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in Corso;

ARTICOLO 2

I rapporti di lavoro e i relativi contratti individuali

2.1 I Tesserati di Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D. devono instaurare rapporti di lavoro sportivo qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25, 26 e 28 del D.lgs. n. 36/2021.

2.2 I rapporti di lavoro sportivo disciplinati dall'Accordo possono essere di natura autonoma, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2021.

2.3 I rapporti di lavoro sportivo disciplinati dall'Accordo si costituiscono con la stipulazione di un contratto in triplice copia (uno per il Tesserato, uno per la Società e uno destinato al deposito) che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante la compilazione del modulo di Contratto Tipo ed eventualmente del modulo “Altre Scritture” secondo i modelli allegati al presente Accordo.

2.4 L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

2.5 I contratti di lavoro sportivo dei Tesserati devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

2.6 Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito eventualmente previsti dalla normativa federale.

2.7 I Tesserati possono stipulare contratti per un periodo massimo di cinque Stagioni Sportive e, in ogni caso, il Contratto del Tesserato dovrà avere durata , quanto meno, sino al termine della Stagione Sportiva nella quale è sorto il rapporto. In caso di risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo, l'eventuale tesseramento e sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro nella medesima Stagione Sportiva da parte del Tesserato sarà disciplinato- se concesso- con apposito comunicato ufficiale contenente condizioni, termini e modalità dell'eventuale ri-tesseramento.

2.8 Le parti possono perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente Accordo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione della Società in campionato professionistico.

2.9 Eventuali accordi modificativi, novativi ed estintivi, andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tesserato a mezzo PEC o mail o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.10 Qualora la Società non provveda al deposito nei termini, tale adempimento può essere effettuato dal Tesserato entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione tramite comunicazione da inviare al Settore Tecnico tramite PEC.

ARTICOLO 3

Attività a contatto con minori

3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tesserato previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3.2 In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

3.3 Il Tesserato o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

3.4 Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

ARTICOLO 4

Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

4.1 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tesserato per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

4.2 Non sono consentiti patti di prelazione, né il contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

4.3 Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società, sia del Tesserato, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata

nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.

ARTICOLO 5

Contratti pluriennali

5.1 In caso di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tesserato, salvo sia intervenuta la risoluzione del contratto. Decorso tale termine, il Tesserato dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 13.

5.2 A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tesserato può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tesserato dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.

5.3 Nel caso di contratti pluriennali il compenso deve essere indicato per ciascuna Stagione Sportiva.

ARTICOLO 6

Divieto di pattuizioni extracontrattuali

6.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dal contratto ed altre scritture redatti e depositati nelle forme di cui al precedente art. 2, sono da considerarsi nulli e non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 7

Compenso

7.1 Ai fini dell'Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tesserato e la Società, indicato nel contratto individuale.

7.2 Il compenso deve sempre essere espresso al lordo.

7.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna Stagione Sportiva.

7.4 Le Società possono convenire con i Tesserati:

a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato all'Accordo, ovvero

b) altri corrispettivi a titolo di "Premi" che in ogni caso non potranno essere superiori - per ciascuna Stagione Sportiva separatamente considerata - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall'esito della vittoria dei *play-off* dalla permanenza nel campionato di competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.

7.5 Sono vietati e pertanto inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del Tesserato.

ARTICOLO 8

Pagamento del Compenso e dei Premi

8.1 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.2 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto alternativamente nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto, qualora previsti. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tesserato dovranno essere corrisposti entro il termine della Stagione Sportiva nella quale sono maturati.

8.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tesserato può mettere in mora la società mediante invio di PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

8.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art.16.

ARTICOLO 9

Indennità di trasferta - rimborsi spese

9.1 In aggiunta al compenso e ai premi, le parti possono pattuire - in caso di contratto pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva - somme a titolo di indennità di cui all'art. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

ARTICOLO 10

Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tesserato ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tesserato i mezzi adeguati a consentire la propria prestazione.

10.2 Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Calcio Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tesserati appropriati mezzi di trasporto nonché a fornire vitto e alloggio.

10.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

10.4 In caso di infortunio sportivo, il Tesserato è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tesserato.

10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tesserato o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tesserato stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tesserato non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze e qualora le assenze si protraggano oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto.

10.7 Qualora il Tesserato abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art.15 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Obblighi del Tesserato

11.1 Il Tesserato deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi e di rappresentanza ed anche apparecchi informatici e di comunicazione forniti o messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

11.2 Il Tesserato, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a svolgere l'attività oggetto del contratto inerente alla propria funzione tra quelle indicate all'art.1.2 e ricoperte secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.,

11.3 Il Tesserato, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra i tecnici, atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei tecnici, calciatori e delle calciatrici.

11.4 Il Tesserato è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva ai Tecnici e Calciatori e Calciatrici, oltre che nei rapporti con altre Società sportive e con gli Organi Federali.

11.5 I Tesserati sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

ARTICOLO 12

Modalità della prestazione e autonomia del Tesserato

12.1 L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tesserato si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.

12.2 Il Tesserato si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti ed uffici dalla stessa indicati.

12.3 Il Tesserato potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

ARTICOLO 13

Esonero

13.1 È facoltà della Società esonerare il Tesserato dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.

13.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tesserato e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C. dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero. In difetto, il Tesserato potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della L.N.D., a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

13.3 Il Tesserato esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tesserato, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.

13.4 Il compenso in parte fissa, alla voce retribuzione, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tesserato di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.

13.5 I Premi, salvo diverso accordo saranno dovuti, limitatamente alla sola Stagione Sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

13.6 Il rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tesserato.

ARTICOLO 14

Dimissioni del Tesserato

14.1 Le dimissioni del Tesserato devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

14.2 Il Tesserato dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

ARTICOLO 15

Clausola risolutiva

15.1 Il Tesserato e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo n.17, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

15.2 La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.

15.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva oggetto del contratto da parte del Tesserato, anche a seguito di richiamo da parte della Società successivo all'esonero previamente revocato, se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte del Tesserato, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 3 (tre) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere il Tesserato dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tesserato.

15.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

15.5 La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 17 l'intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

ARTICOLO 16

Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

16.1 In caso di gravidanza e durante il puerperio, Le Tesserate hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D.lgs. 151/2001.

16.2 La Tesserata, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e la Tesserata potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.

16.3 La Tesserata, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. La Tesserata, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

16.4 La Società potrà tesserare altro Tesserato per sostituire temporaneamente la Tesserata in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tesserato assunto in sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà essere comunicato dalla Tesserato alla Società, al Settore Tecnico ed al Tesserato stesso, anche presso la Società di appartenenza.

16.5 Il Tesserato ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa Stagione Sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 delle NOIF.

16.6 In ogni caso, Le Tesserate hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali a e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza

16.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

ARTICOLO 17

Clausola compromissoria

17.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.lgs. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitrato avrà natura irrituale.

17.2 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 18

Rinvio alle norme statutarie e regolamentari

18.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. e della L.N.D., comprese quelle contenute nell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi istituito presso la F.I.G.C., si intendono richiamate ed applicabili al rapporto oggetto del contratto anche quando non espressamente richiamate dall'Accordo e dal contratto individuale.

ARTICOLO 19

Durata

19.1 Il presente Accordo ha validità per la Stagione Sportiva 2026/2027 con scadenza il 30.06.2027 e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

19.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti in data precedente alla sottoscrizione del presente Accordo a far data dal 1° luglio 2023 sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa e degli Accordi collettivi all'epoca vigenti.